

DELIBERA N. 552/12/CONS

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE DIMENSIONI ECONOMICHE DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE COMUNICAZIONI (SIC) PER L'ANNO 2011

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione di Consiglio del 21 novembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - Supplemento ordinario n. 154;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - Supplemento Ordinario n. 150, così come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante "Disciplina dei tempi dei procedimenti", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2010 n. 208;

VISTA la delibera n. 456/11/CONS del 22 luglio 2011, recante "Modifiche e integrazioni alla disciplina dei tempi dei procedimenti, approvata con delibera n. 401/10/CONS", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 agosto 2011 n. 189 – Supplemento Ordinario n. 191;

CONSIDERATO che il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR) nello stabilire, al comma 9, che, fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), "i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni", assegna all'Autorità il compito di verificare l'osservanza del suddetto limite del 20%, procedendo annualmente alla valutazione delle dimensioni economiche del SIC;

CONSIDERATO che il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nell'assegnare all'Autorità il compito della valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni individua, all'articolo 2, comma 1, lett. s), le

specifiche “*aree di attività economica*” che compongono il SIC e all’articolo 43, comma 10, le specifiche “voci di ricavo” da considerare ai fini della valorizzazione del SIC;

UDITA la relazione del Presidente Angelo Marcello Cardani relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo 1 Avvio del procedimento

1. E’ avviato il procedimento istruttorio avente ad oggetto la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni per l’anno 2011 e la verifica dell’osservanza del limite del 20% di cui all’art. 43, comma 9, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
2. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Iorio, della Direzione Analisi dei Mercati, Concorrenza e Studi.
3. Il termine di conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I termini del procedimento possono essere prorogati dall’Autorità con deliberazione motivata.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell’Autorità.

Roma, 21 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Laura Aria